375/2025

Sent. n.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO

In composizione monocratica, nella persona del Consigliere Giuseppe Di Benedetto, in funzione di Giudice Unico delle pensioni,

visto l'atto introduttivo del giudizio;

esaminati gli altri atti e i documenti tutti di causa;

Uditi all'udienza tenuta in data 17/03/2025 con l'assistenza del segretario dott.ssa Nadia Bruno, l'Avv. Andrea Lippi per il ricorrente e l'Avv. Filippo Mangiapane per l'Inps;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 79489 del registro di Segreteria, promosso dal Sig. XX c.f. omissis, nato il omissis a omissis e residente in omissis (omissis) via omissis ed elettivamente domiciliato in Roma, Via A. Baiamonti 4, presso lo studio legale dell'Avv. Andrea LIPPI, c.f. LPPNDR72E18H501X – FAX 0668588326 – PEC andrealippi@ordineavvocatiroma.org che lo rappresen-

ta e difende,;

Contro

L'Inps Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (CF: 80078750587), con sede in Roma, via Ciro il Grande n. 21, in persona del Presidente pro tempore, rappresentato e difeso nel presente giudizio dall'Avv. Flavia Incletolli (C.F. NCLFLV62T42H501M, pec avv.flavia.incletolli@postacert.inps.gov.it, fax 06.94527726) con il quale è elettivamente domiciliato in Roma, alla Via Cesare Beccaria n. 29.

FATTO

Il ricorrente - Carabiniere Ausiliario in congedo- ha impugnato il silenzio rigetto formatosi a seguito di diffida formalmente inoltrata in data 08.06.2022, chiedendo di "dichiarare il diritto del ricorrente alla corresponsione della Indennità Integrativa Speciale in misura integrale e delle 13me mensilità, sul trattamento economico di pensione privilegiata tabellare n. iscr. 16088404 e fin dalla sua decorrenza originaria oltre a interessi e rivalutazione dal dì del dovuto all'effettivo soddisfo".

In particolare Parte attrice ha rappresentato che:

- in servizio dal 18.08.1995, contraeva l'infermità "esito di gastroduodenite acuta

erosiva in soggetto con attuali esiti cicatriziali di ulcera duodenale" la quale veniva riconosciuta dipendente da c.s.;

- cessava dal servizio – a domanda – in data 17.08.1996 e chiedeva la pensione privilegiata in data 25.02.1997;
- il Ministero della Difesa, con il decreto del 26.04.2010 n. 368/1, liquidava il trattamento pensionistico privilegiato tabellare di 7^ cat. tab. A a far data dal congedo (18.08.1996) iscr. 16088404 demandando all'INPS la liquidazione del medesimo e degli assegni accessori spettanti (quale la IIS);
- sulla predetta pensione non risulta che l'INPS, ente liquidatore, abbia mai liquidato l'assegno accessorio denominato indennità integrativa speciale (IIS) previsto dall'art. 99 e 195 DPR 1092/73 e da liquidarsi d'ufficio e senza riscontro è rimasta la diffida del 08.06.2022.

Nel merito ha dedotto che:

- il diritto alla IIS e 13me nella misura integrale, anche se presta contemporaneamente attività lavorativa;
- a seguito delle Sentenze Corte Cost. n.

566/1989 e 204/1992, confermate anche dalla recente Ordin. Corte Cost. 438/98 non è più operante con effetto "ex tunc" il divieto di cumulo di cui agli artt. 99 d.p.r. 1092/73 e 17 L. 843/1978 dell'indennità integrativa speciale con pensione e retribuzione corrisposta a terzi dallo Stato o Ente Pubblico o da Soggetto Privato;

concludendo in conformità, con la richiesta di vittoria di spese da distrarsi al procuratore antistatario.

2. L'Inps si è costituito in giudizio con memoria con la quale ha, preliminarmente, eccepito:

- l'inammissibilità del ricorso;
- la prescrizione quinquennale dei ratei maturati in data antecedente al quinquennio anteriore alla notifica del presente ricorso.

Nel merito ha dedotto l'infondatezza della domanda avversa in quanto il trattamento pensionistico in godimento è stato correttamente liquidato, in applicazione delle leggi n. 724/1994 e n.335/1995 e il ricorrente ha sempre percepito la pensione comprensiva dell'IIS in forma conglobata in misura intera e la 13^ mensilità.

In via subordinata, si eccepisce il divieto di

cumulo di interessi e rivalutazione.

3. A conclusione dell'udienza il ricorso è stato trattenuto in decisione.

DIRITTO:

Il ricorso è infondato.

1.Nel merito della questione posta e con valenza assorbente di ogni altra censura ed eccezione, si ritiene non meritevole di accoglimento la richiesta declaratoria del diritto del ricorrente alla corresponsione della Indennità Integrativa Speciale in misura integrale e delle 13me mensilità.

Al riguardo si evidenzia che l'art. 15, comma 3, della legge 23 dicembre 1994, n. 724 ha previsto: "con decorrenza dal 1° gennaio 1995, per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, iscritti alle forme di previdenza esclusive dell'assicurazione generale obbligatoria, nonché per le altre categorie di dipendenti iscritti alle predette forme di previdenza, la pensione spettante viene determinata sulla base degli elementi retributivi assoggettati a contribuzione, ivi compresa l'indennità integrativa speciale, ovvero l'indennità di contingenza, ovvero l'assegno per il costo

della vita spettante”.

Alla luce del tenore letterale della disposizione normativa su richiamata, l’indennità integrativa speciale è stata, con decorrenza dal 1° gennaio 1995, inclusa tra le voci stipendiali, rientrando nella base pensionabile.

Il trattamento pensionistico è stato liquidato in favore del ricorrente in epoca successiva al 1° gennaio 2015 trovando, pertanto, applicazione la normativa dettata dalla su richiamata legge n. 724 del 1994 che ha conglobato l’indennità integrativa speciale nella base pensionabile.

2. Si compensano le spese di lite. Nulla per le spese di giudizio.

P.Q.M.

La Corte dei Conti -Sezione Giurisdizionale per il Lazio, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando rigetta il ricorso in epigrafe. Compensa le spese di lite. Nulla per le spese di giudizio.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.

Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 17 marzo 2025.

IL GIUDICE

Giuseppe DI BENEDETTO

Pubblicata mediante deposito in Segreteria il 05.08.2025
per il Dirigente
F.to digitalmente Dott. Alessandro VINICOLA

ALESSANDRO
VINICOLA
CORTE DEI CONTI
05.08.2025
12:07:40
GMT+02:00